

Progetto ADS del Lodigiano

Piccolo **manuale** per ADS





05

Introduzione

07

IL PROGETTO ADS

l'attenzione alla persona

09

IL PROGETTO ADS DEL LODIGIANO

l'Amministratore di sostegno per le figure deboli del territorio

11

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

i principi ispiratori della legge n. 6 del 2004

13

Domande e risposte

21

Per informazioni

i servizi offerti dal territorio lodigiano
in tema di protezione giuridica

25

Glossario

29

Allegati
(fac-simile)

Sommario

Introduzione

Il progetto per l'Amministratore di Sostegno in Provincia di Lodi è entrato ormai nella sua seconda annualità, e molta strada è stata fatta per definire un contesto di riferimento utile per coloro che sono disponibili ed interessati a svolgere questa funzione nel nostro territorio.

Nel percorso sviluppato in questi mesi che, attraverso la partecipazione delle associazioni che con noi hanno promosso il Progetto, i partners istituzionali e gli ADS già presenti, abbiamo potuto verificare l'interesse che ricopre questa figura e la potenzialità che essa può esprimere a sostegno delle figure fragili. In modo particolare i momenti formativi e la grande partecipazione che essi hanno avuto, ci hanno rafforzato nella convinzione di proseguire in questi sforzi.

L'opuscolo che qui presentiamo è quindi un ulteriore tassello, e intende offrire a tutti i cittadini interessati al tema della protezione giuridica uno strumento facile ed accessibile capace di informare, promuovere, formare e sostenere per districarsi in una materia non sempre di semplice approccio.

Soprattutto in sede di formazione siamo stati sollecitati dai partecipanti affinché li dotassimo di una sorta di memorandum per non disperdere le nozioni apprese. L'opuscolo vuole anche essere una risorsa per chi è già Amministratore di Sostegno e necessita di avere informazioni di tipo operativo.

La pubblicazione è strutturata in una serie di domande/risposte, corredate di un piccolo glossario nonché dei fac-simile di alcuni moduli in uso presso il Tribunale di Lodi e gentilmente concessi dall'UPG dell'Asl di Lodi.

Al suo interno si possono trovare tutti gli indirizzi degli sportelli informativi sul tema dell'Ads presenti nella Provincia di Lodi, nonché una sitografia tematica.

Il Referente del Progetto

Silvia Bozzini

*Il Presidente del Gruppo Intesa Associazione Disabili
della Provincia di Lodi Capofila del Progetto*

Alessandro Manfredi

Il Progetto ADS

L'attenzione alla persona

Il "Progetto Amministratore di Sostegno" promosso dalla Fondazione Cariplo, dal Coordinamento dei CSV e dal Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato in Lombardia, in partnership con LEDHA, Oltre noi...la vita e Regione Lombardia ha l'obiettivo di sostenere la diffusione e il consolidamento dell'istituto dell'Amministrazione di Sostegno nel territorio lombardo.

La figura giuridica dell'Amministratore di Sostegno, istituita con la legge 6/2004, consente di fornire garanzie per il progetto di vita delle persone con disabilità e diventa risorsa per la progettazione del "dopo di noi", stimolando le famiglie alla progettazione del "dopo già nel durante noi".

Attraverso l'Amministrazione di Sostegno, un istituto di facile accesso per le famiglie, è oggi possibile assicurare a tutti, anche ai più fragili, "reali diritti di cittadinanza" perché consente ad ogni cittadino giuridicamente rappresentato di essere partecipe e protagonista, di avere pari dignità e pari opportunità.

Il progetto Amministratore di Sostegno consiste in un'azione di sviluppo delle competenze del tessuto sociale che, combinata con un intervento di animazione e formazione territoriale di stimolo e accompagnamento consentirà di individuare, sostenere ed impegnare sul tema della protezione giuridica le organizzazioni del 3° settore, ponendole in grado di interagire con le famiglie e le istituzioni territoriali quali ASL, Comuni e loro aggregazioni, in un'ottica di sussidiarietà.

Il Progetto ADS del Lodigiano

l'Amministratore di sostegno
per le figure deboli del territorio



Il Progetto A.d.S. della provincia di Lodi è nato dallo **slancio propulsivo** di 11 associazioni di volontariato impegnate a sostegno di persone fragili principalmente afferenti a cinque aree del disagio (anziani, disabilità, salute mentale, dipendenze, disagio adulto) per promuovere e sostenere la diffusione della figura dell'**Amministratore di Sostegno (A.d.S.)**, istituita dalla **L.6/2004**, su tutto il territorio provinciale.

"La legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".

Questa affermazione del legislatore è di importanza cruciale poiché consente di tutelare legalmente la persona, senza espropriarla del tutto della sua capacità di agire, attraverso un iter semplice e facilmente accessibile. Tale istituto impone di proteggere la persona fragile, *"con la minor limitazione possibile della sua capacità...", aiutandola "mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente", tenendo conto "dei suoi bisogni, dei suoi desideri e delle sue aspirazioni".*

Un sostegno giuridico alla persona, quindi, affinché la persona in difficoltà non venga "sostituita" ma al contrario venga **"affiancata"**, ma anche e soprattutto un sostegno personale che assume il volto di una **persona di fiducia** alla quale aggrapparsi nei momenti di difficoltà e nella gestione della quotidianità (da qui la scelta del logo del Progetto Ads del Lodigiano che vede due persone affiancate, l'una in posizione ribassata, che cerca sostegno, ma in movimento, danzanti, per dare l'idea di un rapporto dinamico e gioioso).

Le 11 associazioni promotrici del progetto, hanno creduto nella finalità di questa legge e si sono ritrovate per diffondere in via preferenziale l'utilizzo dello stru-

mento giuridico dell'Ads. Il primo passo è stato quello di **costituire una rete**, con capofila l'"Associazione Intesa" (che raggruppa quasi tutte le associazioni di volontariato a favore dei disabili della Provincia) attorno alla quale cominciare a incentivare l'utilizzo di questo istituto presso i propri associati affinché si possa creare un effetto domino mediante il quale raggiungere un numero sempre più grande di persone. Concretamente il Progetto si adopera per far sì che la **legge** possa essere **compresa** e non temuta (incontri informativi e di sensibilizzazione), **utilizzata** e non accantonata da tutti i possibili fruitori (sportello), ma soprattutto perchè ne vengano comprese le risorse dal punto di vista umano e culturale.

GLI OBIETTIVI SPECIFICI

1. **Potenziamento della rete delle associazioni** che a diverso titolo sono interessate alla figura dell'ADS e sviluppo della loro capacità di occuparsi di advocacy.
2. **Sensibilizzazione, reperimento e formazione di volontari** sulla legge 6/2004 ed eventuale predisposizione di registri allo scopo di assicurare Amministratori di Sostegno, persone vere accanto a beneficiari persone vere che possano costituire risorsa ai servizi sociali che devono promuovere ricorsi d'ufficio (possibilità per il candidato AdS di aderire preventivamente al progetto di vita del beneficiario, inserendosi nel suo progetto individualizzato e divenendone parte attiva).
3. **Sviluppo delle competenze delle terzo settore** finalizzate a:
 - promozione di iniziative atte al reperimento di AdS volontari;
 - gestione di elenchi pubblici degli Amministratori di sostegno volontari;
 - gestione diretta delle amministrazioni di sostegno che i Giudici Tutelari potranno eventualmente affidare d'ufficio.
4. **Supporto concreto e professionale per la predisposizione dei ricorsi, e per la gestione dei compiti di tutela:**
 - supporto alle famiglie e ai soggetti fragili nella fase di presentazione del ricorso (si devono relazionare con competenza con i Giudici Tutelari);
 - supporto ai servizi sociali e sanitari, pubblici e privati, che devono predisporre i ricorsi (obbligo all'azione derivante dall'art.406);
 - supporto alle famiglie e ai volontari per la gestione concreta del ruolo.
5. **Collaborazione con le Istituzioni locali** per l'aggiornamento/formazione del personale addetto ai nuovi servizi.

L'Amministratore di sostegno

i principi ispiratori della legge n. 6 del 2004

La legge n° 6 del gennaio 2004 riforma il Codice Civile e trasforma il vecchio capitolo sulla "Tutela delle persone incapaci" in un nuovo capitolo intitolato "Misure di protezione per le persone prive in tutto o in parte di autonomia". La finalità della legge (art.1) è quella di *"tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana"*: per raggiungere tale obiettivo si istituisce una nuova misura di protezione giuridica, l'**Amministrazione di Sostegno**, e una nuova figura, l'Amministratore di Sostegno (AdS).

Prende così avvio una **profonda trasformazione culturale** che muove verso una protezione giuridica delle persone fragili calibrata sulle effettive esigenze ed aspirazioni, inserita nel progetto individualizzato di vita ed in grado di fornire garanzie per la qualità di vita senza blindare la capacità di agire della persona nelle aree dove non si è evidenziato alcun bisogno o dove risulta già sufficientemente "protetta" dall'ambiente sociale in cui vive, se non dalla stessa patologia.

La legge 6/2004 attiva così **nuovi livelli di responsabilità**, definisce nuovi **ruoli** e nuovi **compiti**: le famiglie sono chiamate ad essere protagoniste e ad assumere con competenza questo ruolo di Amministratori di Sostegno per il proprio componente fragile; i servizi sociali e sanitari sono tenuti a proporre il ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno quando ne ravvisano la necessità e in sostituzione della famiglia; i giudici tutelari sono posti in connessione forte con famiglie e istituzioni; gli enti pubblici, gli enti con personalità giuridica (associazioni, fondazioni, ecc.), le organizzazioni di volontariato possono assumere una funzione attiva all'interno del sistema di protezione giuridica per la persona con disabilità assumendo il compito o sostenendo famiglie e volontari

con azioni concrete; i singoli cittadini possono svolgere un importante impegno civile assumendosi la gestione delle amministrazioni di sostegno di chi non ha un familiare in grado di provvedere.

All'interno del sistema in cui viviamo, sempre più articolato, complesso e con un bisogno di rappresentanza e/o sostituzione evidente, l'attivazione di una forma di protezione giuridica si rende necessaria **per tutte le persone adulte, a vario titolo "fragili"** (esiti di gravi patologie, patologie della terza età, disagio mentale, Alzheimer, coma e post-coma, tossicodipendenza, compulsività al gioco, ecc.). In molti casi, soprattutto per le persone con disabilità intellettiva, il bisogno è presente fin dal compimento della maggiore età e in questi casi può diventare anche risorsa per stimolare le famiglie alla progettazione del "dopo di noi nel durante noi".

Domande&risposte



1) In quali casi può essere chiesta la nomina di un amministratore di sostegno?

L'art. 404 c.c. prevede: "La persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un Amministratore di Sostegno".

I presupposti per la nomina di un Amministratore di Sostegno sono, dunque, la presenza di un'infermità o di una menomazione psichica o fisica che incida sulla capacità di intendere e volere. L'incapacità può essere anche transitoria, come nel caso di persona in coma.

La nomina di un Amministratore di Sostegno può essere richiesta anche nei confronti del minore che si trovi nelle condizioni sopra descritte: in tal caso la domanda andrà presentata nell'ultimo anno prima del compimento dei 18 anni al Giudice Tutelare competente.

2) Chi può richiedere il provvedimento

Il ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno può essere presentato, ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c.:

- dallo stesso soggetto beneficiario, come nel caso della persona malata (es. Alzheimer) che sta perdendo progressivamente le proprie capacità e vuole indicare la persona che si occuperà di lei quando non sarà più in grado di farlo da sola;
- dal coniuge;
- dal convivente (inteso come compagno stabile in famiglia di fatto);
- dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini);

- dagli affini entro il secondo grado del beneficiario (suocere/i, cognate/i);
- dal Tutore o dal Curatore (nel caso di persona già interdetta o inabilitata) congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione/inabilitazione;
- dal Pubblico Ministero;

3) Per presentare il ricorso è necessario farsi assistere da un avvocato?

No, non è necessario. Il ricorso è attivabile senza obbligo di difesa tecnica. Tuttavia qualora il cittadino ravvisasse difficoltà nella stesura del ricorso stesso potrà rivolgersi in modo gratuito presso lo Sportello Ads, presso l'Ufficio di Protezione Giuridica dell'Asl, presso gli uffici delle Politiche Sociali del comune di appartenenza (vedi indirizzi a fondo opuscolo).

4) Dove va presentato il ricorso?

Il ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno si presenta al Giudice Tutelare presso il Tribunale del luogo in cui la persona beneficiaria ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c.), redatto su carta semplice con applicata un marca da bollo di € 8,00 (per l'anno 2012).

5) Chi può essere nominato Amministratore di Sostegno

La scelta dell'Amministratore, secondo quanto previsto dall'art. 408 c.c., deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario.

L'Amministratore di Sostegno può essere indicato dallo stesso interessato, in previsione della propria futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata: in tal caso il Giudice Tutelare potrà discostarsi da tale scelta solo per gravi e giustificati motivi.

Sempre l'art. 408 prescrive che il Giudice Tutelare, nella scelta dell'Amministratore di Sostegno dovrà preferire:

- il coniuge non separato o la persona stabilmente convivente;
- il genitore, il figlio o il fratello;
- il parente entro il quarto grado;
- la persona designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

L'ultimo comma dell'art. 408 c.c. prevede la possibilità di nominare Amministratore di Sostegno non solo una persona fisica, ma anche le persone giuridiche pubbliche e private, le società, le associazioni e le fondazioni.

6) Chi non può essere nominato Amministratore di Sostegno?

Non possono invece ricoprire la carica di Amministratore di Sostegno gli operatori dei Servizi pubblici o privati che hanno in carico il beneficiario (es. l'educatore del Cdd frequentato da un disabile, la badante che si occupa di un anziano).

7) Cosa deve contenere il ricorso?

Deve contenere, secondo quanto prescritto dall'art. 407 c.c.:

- le generalità del ricorrente (colui che chiede la nomina di un Amministratore di Sostegno), cioè nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e rapporto di parentela con il beneficiario (es. genitore, fratello ecc.). I ricorrenti possono essere anche più di uno (es. Entrambi i genitori);
- le generalità del beneficiario, indicando nome, cognome, data di nascita, residenza anagrafica e dimora abituale (es. in istituto);
- le ragioni per cui si chiede la nomina di un Amministratore di Sostegno: le condizioni di salute e le patologie del destinatario e la necessità di tutela;
- il nominativo e il domicilio - se conosciuti - del coniuge, dei discendenti (figli), degli ascendenti (genitori, nonni), dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Per consentire al Giudice Tutelare di adottare il provvedimento più idoneo a tutelare il destinatario dell'Amministrazione di Sostegno è necessario inoltre specificare nel ricorso le sue eventuali residue capacità, e in particolare:
 - quali azioni il beneficiario sia in grado di compiere da solo (es. gestione di piccole somme di denaro, indicando la somma mensile o settimanale, ecc.);
 - quali azioni il beneficiario sia in grado di compiere con l'assistenza dell'Amministratore di Sostegno (es. scelta di dove trascorrere le vacanze, rapporti con il datore di lavoro, ecc.);
 - quali azioni il beneficiario non sia in grado di compiere e quindi debbano essere compiute dall'Amministratore di Sostegno in rappresentanza esclusiva del beneficiario (es. Consenso informato, riscossione pensione e/o altre entrate, apertura e gestione conto corrente con l'indicazione del massimale di prelievo, pagamento delle rette dell'istituto, affitti, cure mediche, assistenza infermieristica o di badanti, investimenti di eventuali risparmi in titoli, gestione di beni di proprietà del beneficiario come l'affitto di immobili, rapporti con l'autorità tributaria e con altri enti pubblici, ecc.).

8) Quali documenti si devono allegare al ricorso?

Al ricorso è opportuno allegare i seguenti documenti:

- copia integrale dell'atto di nascita del beneficiario (da richiedere nel Comune

di nascita);

- certificato di residenza e di stato di famiglia del beneficiario;
- documentazione medica (accertamento dell'invalidità civile, relazione sanitaria, certificazione medica attestante le patologie e il grado di capacità di intendere e di volere o la totale incapacità);
- documentazione sulle condizioni di vita personale del beneficiario (es. relazione sociale del CSE o del CPS frequentato, relazione della comunità, ecc.);
- documentazione relativa alla situazione patrimoniale (pensione di invalidità, assegni di accompagnamento, pensione di reversibilità, stipendi percepiti per attività lavorativa, rendite provenienti da affitti, somme depositate su conti correnti o investite, proprietà immobiliari, ecc.);
- eventuale certificato che attesti l'impossibilità del beneficiario a recarsi in Tribunale per la convocazione (in tal caso l'esame avverrà nel luogo in cui il beneficiario si trova).

In mancanza, il deposito di tale documentazione verrà richiesto dal Giudice nel corso della procedura.

9) Cosa avviene dopo la presentazione del ricorso?

A seguito del deposito del ricorso, il Giudice Tutelare fissa l'udienza di comparizione avanti a sé, nel corso della quale dovrà sentire personalmente la persona nei confronti della quale si è richiesta la nomina di un Amministratore di Sostegno (art. 407 c.c.).

Il ricorso e il decreto di fissazione udienza devono poi essere notificati, a cura del ricorrente, al destinatario del provvedimento di Amministratore di Sostegno e ai parenti indicati nel ricorso.

Alla prima udienza, alla presenza di almeno uno dei ricorrenti, il Giudice Tutelare sente il destinatario del provvedimento di amministrazione di sostegno, i ricorrenti e le persone presenti indicate nel ricorso, al fine di ottenere le necessarie informazioni per definire il decreto.

Al fine di emettere un provvedimento che tuteli nel modo migliore il beneficiario, il Giudice può decidere di assumere ulteriori informazioni, ad esempio richiedendo relazioni agli operatori che hanno in cura il beneficiario, oppure disponendo una Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Alla prima udienza, e in casi di particolare gravità anche prima, il Giudice Tutelare può nominare un Amministratore di Sostegno Provvisorio.

10) Che cosa contiene il decreto di nomina dell' Amministratore di sostegno?

Il decreto di nomina deve contenere (art. 405 c.c.):

- le generalità della persona beneficiaria;
- le generalità dell'Amministratore di Sostegno;
- la durata dell'incarico (che può essere a tempo indeterminato o determinato);
- l'oggetto dell'incarico: gli atti che l'Amministratore di Sostegno deve compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che il beneficiario potrà compiere con l'assistenza dell'Amministratore;
- i limiti, anche periodici, delle spese che l'Amministratore di Sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme del beneficiario;
- la periodicità con cui l'Amministratore di Sostegno deve riferire al Giudice Tutelare circa l'attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario.

È importante sottolineare che l'art. 409 prevede che "il beneficiario conservi la capacità d'agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'Amministratore di Sostegno". Perciò egli potrà compiere qualsiasi atto che non venga espressamente menzionato nel decreto di nomina.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Il decreto è modificabile e integrabile dal Giudice Tutelare in qualsiasi momento in relazione alle mutate esigenze di tutela del beneficiario.

Il provvedimento dell'amministrazione di sostegno deve essere annotato a margine dell'atto di nascita (art. 405 c.c.) ed inserito nell'apposito elenco delle amministrazioni di sostegno istituito presso gli uffici dei Giudici Tutelari.

11) Come deve svolgere il suo incarico un Amministratore di Sostegno?

L'Amministratore di Sostegno assume l'incarico giurando, davanti al Giudice Tutelare, di esercitare il proprio compito con fedeltà e diligenza (art. 349 c.c.). I suoi poteri non sono indicati dalla legge in modo generalizzato, ma sono dettagliatamente elencati nel decreto di nomina.

Il Giudice Tutelare può in ogni momento convocare l'Amministratore di Sostegno per chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione (art. 44 disp. att. c.c.). Nello svolgimento del suo incarico l'Amministratore di Sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e - ove possibile - deve informare il beneficiario circa gli atti da compiere, riferendo al Giudice Tutelare in caso di dissenso.

12) Quali sono i compiti dell'amministratore di sostegno?

I compiti dell'Amministratore di sostegno sono specificati nel decreto di nomina e possono riguardare:

La cura del beneficiario (sostegno nella gestione di attività ordinarie; scelta e gestione di collaboratori familiari; proposta e scelta della collocazione abitativa in struttura residenziale; consenso informato).

La gestione del suo patrimonio (es. Riscossione della pensione, pagamento dell'affitto, di tasse e bollette per le utenze, gestione dei risparmi).

Il rendiconto annuale al Giudice Tutelare.

13) Cosa deve fare l'Amministratore di Sostegno subito dopo la nomina?

L'Amministratore svolge il proprio incarico nell'ambito dei poteri conferitigli nel decreto di nomina.

È opportuno che l'Amministratore di Sostegno richieda alla Cancelleria del Tribunale alcune copie autentiche del proprio decreto di nomina, poiché queste gli vengono normalmente richieste per le seguenti operazioni:

- apertura del conto corrente bancario intestato al beneficiario "sotto amministrazione di sostegno", o variazione dell'intestazione del conto corrente già intestato al beneficiario
- intestazione, o sua variazione, del libretto postale;
- riscossione della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento;
- ritiro dei contributi comunali (contributo trasporti, contributi straordinari, ecc.);
- rapporti con uffici pubblici in genere (INPS, ASL, ecc.).

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione previsti dagli articoli 374 e 375 c.c. (acquisto di beni, riscossione di capitali, accettazione o rinuncia di eredità, promozione di giudizi, vendita beni, ecc. - vedi glossario).

In caso di dissenso con il beneficiario sugli atti da compiere (naturalmente se il beneficiario stesso è in grado di comprenderli), l'Amministratore ha il dovere di avvertire il Giudice Tutelare.

Ugualmente il Giudice Tutelare può essere avvertito in caso di negligenza dell'Amministratore, di atti o scelte dannose per il beneficiario: in tal caso, egli prenderà gli opportuni provvedimenti, così come previsto per il Tutore.

Va segnalato infine che - a tutela del beneficiario - il nuovo art. 412 c.c. consente di chiedere l'annullamento degli atti compiuti sia dall'Amministratore di Sostegno che dal beneficiario in violazione di norme di legge o di quanto prescritto dal Giudice nel provvedimento di nomina.

14) Che cosa sono la relazione e il rendiconto?

L'Amministratore di Sostegno deve tenere la contabilità della propria gestione e riferire al Giudice Tutelare sull'attività svolta e sulle condizioni di vita del beneficiario, con una relazione sulla sua situazione personale (dove vive e con chi, le condizioni di salute, le sue attività durante la giornata ecc.) ed un rendiconto.

La periodicità della relazione e del rendiconto è stabilita dal Giudice nel decreto di nomina; di regola è annuale. Di solito non è richiesto dal Giudice un inventario iniziale della situazione patrimoniale del beneficiario, poiché essa è già descritta nel ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno.

Il rendiconto annuale deve rappresentare la situazione patrimoniale del beneficiario, riepilogando le entrate e le uscite. Nel dettaglio, per redigere il rendiconto è necessario partire dalla situazione contabile dell'anno precedente o, se si tratta del primo rendiconto, da quanto dichiarato nel ricorso introduttivo. Nella voce "entrate" verranno indicate, ad esempio, la pensione di invalidità, l'indennità di accompagnamento, l'eventuale stipendio, interessi o cedole di titoli posseduti, ecc.; nella voce "uscite" saranno invece indicate le spese per il mantenimento, la retta dell'Istituto in caso di ricovero, spese mediche, eventuali spese condominiali, ecc. (Vedi fac-simile allegato).

Al rendiconto vanno allegati i documenti relativi alle entrate e i giustificativi delle spese, nonché gli estratti-conto bancari. Va precisato però che - soprattutto se il beneficiario vive in famiglia - il Giudice normalmente non richiede né l'elenco dettagliato delle uscite relative al mantenimento (vitto, vestiario, piccole spese quotidiane, ecc.) né i relativi scontrini e ricevute di spesa; spesso richiede semplicemente una autocertificazione in sostituzione del rendiconto.

15) Quanto dura l'incarico?

L'incarico di Amministratore di Sostegno può essere conferito a tempo determinato (e in tal caso potrà poi essere prorogato dal Giudice anche prima della scadenza del termine) oppure a tempo indeterminato. L'Amministratore non è però tenuto a svolgere l'incarico oltre i dieci anni, a meno che sia coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario. Eventuali gravi impedimenti devono essere segnalati e documentati al Giudice Tutelare, che provvederà con un decreto ad una nuova nomina.

16) Quando cessa l'incarico di Ads?

L'incarico cessa in ogni caso con la morte del beneficiario: dopo tale momento l'Amministratore non è più autorizzato a compiere alcun atto.

Al termine dell'incarico l'Amministratore di Sostegno dovrà presentare il conto finale della propria amministrazione, che dovrà essere approvato dal Giudice.

17) E' previsto un compenso?

L'incarico di Amministratore di Sostegno è gratuito, ma, in considerazione dell'entità del patrimonio e della difficoltà dell'amministrazione, potrà essere riconosciuta all'Amministratore un'equa indennità dal Giudice Tutelare (art. 379 c.c.).

18) E' sempre necessaria la nomina di un Ads per le persone fragili?

No, non basta che la persona sia incapace per chiedere la nomina di un amministratore di sostegno: occorre anche un interesse attuale e concreto al compimento di atti che l'interessato non potrebbe compiere da solo, da farsi in un arco di tempo relativamente breve.

Quando si ravvisa l'esistenza di rapporti familiari e/o socio assistenziali tali da potersi considerare validi meccanismi di supporto e di assistenza del soggetto debole assimilabili di fatto alla figura di un amministratore di sostegno non occorre una necessaria formalizzazione del ruolo da parte del Giudice Tutelare con decreto.

Per informazioni

i servizi offerti dal territorio lodigiano
in tema di protezione giuridica

SPORTELLO ADS

Lo sportello offre:

- informazioni e orientamento in materia di protezione giuridica per le persone con fragilità;
- accompagnamento nella presentazione della domanda (ricorso) per la nomina di amministratore di sostegno;
- supporto agli amministratori di sostegno nella gestione del ruolo e nella predisposizione del rendiconto periodico.

via Fissiraga 15, Lodi, c/o Sede Auser Filo d'Argento

apertura: lun 9.00 – 15.00 gio 9.00 – 12.00



Progetto ADS del Lodigiano

Gruppo di supporto per amministratori di sostegno

Finalità del gruppo:

Un luogo di ascolto, confronto e sostegno nel quale gli amministratori di sostegno siano protagonisti e promotori del gruppo stesso. Il gruppo si fonda sulla solidarietà, condivisione, partecipazione e responsabilità personale; tutti i partecipanti al gruppo avranno come obiettivi:

- costruire un luogo nel quale confrontarsi e comprendere il significato del ruolo;
- migliorare le conoscenze, le potenzialità e le risorse personali dei partecipanti;
- valorizzare le esperienze personali;
- creare una rete di disponibilità e supporto reciproco nel territorio.

Il gruppo si incontra con cadenza trimestrale presso lo Sportello Ads via Fissiraga 15, Lodi, c/o Sede Auser Filo d'Argento.

Per informazioni tel. 3481749761

UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA DELL'ASL

Per aiutare coloro che intendono presentare il ricorso è stato istituito presso l'ASL, l'Ufficio di Protezione Giuridica che offre un **servizio gratuito** di informazione, orientamento, consulenza e sostegno alla famiglia e/o agli Enti che si occupano delle situazioni di incapacità, sia nella fase della presentazione del ricorso, sia per tutta la durata del procedimento giudiziario, al fine di poter gestire adeguatamente il proprio compito.

Orario apertura pubblico:

Previo Appuntamento

dal Lunedì al Venerdì

dalle ore 09,30 alle ore 12,30

dalle ore 14,30 alle ore 16,00



**Regione
Lombardia**

ASL Lodi

Ufficio di Protezione Giuridica

c/o Direzione Sociale ASL Lodi

Piazza Ospitale n. 10 - 26900 Lodi

e-mail: ufficioprotezionegiuridica@asl.lodi.it

Referente:

Dr.ssa Giuseppina Bianchi

Tel. 0371.587 4446

e-mail: giuseppina.bianchi@asl.lodi.it

PUNTI DI PROSSIMITÀ

Sono dislocati sul territorio e lavorano in stretta sinergia con lo Sportello centrale di Lodi, sono gestiti da volontari che hanno frequentato un corso di formazione inerente la tematica della protezione giuridica. Le associazioni che li sostengono sono fra le promotrici del Progetto Ads del Lodigiano.

Essi offrono:

- accoglienza delle richieste del cittadino interessato al tema della protezione giuridica;
- informazioni di primo livello rispetto alla tematica in oggetto;
- materiale informativo;
- orientamento, ove si rendesse necessario, verso servizi informativi di secondo livello.

Sportello Spazio Amico

Via Agostino da Lodi, 9 26900 Lodi - c/o coop soc. "Il Mosaico"
Per appuntamento tel. 0371940500

Gruppo volontari Amicizia

Via Felice Cavallotti, 66 26845 Codogno (LO) – c/o Palazzo Lamberti
lunedì e mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
tel. 0377430508

SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DI RESIDENZA

Gli operatori sociali dei Comuni offrono un servizio informativo rispetto al tema della protezione giuridica, e qualora si rendesse necessario, orientano l'utente verso servizi specifici.

Sitografia

www.progettoads.net
www.lodi.progettoads.net
www.asl.lodi.it/perilcittadino/U.P.G.
www.oltrenoilavita.it
www.intesadisabili.it

Glossario



AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Strumento giuridico di protezione personalizzata della persona maggiorenne non autosufficiente, a seguito di una menomazione o di una infermità fisica o psichica che comporti l'impossibilità temporanea o permanente a svolgere le funzioni della vita quotidiana, la cura della propria persona e/o patrimonio.

L'amministrazione di sostegno intende assicurare alla persona fragile il pieno godimento dei diritti, mettendola in condizione di adempiere ai propri doveri.

ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Per atti di ordinaria amministrazione sono normalmente intesi quelli relativi alla gestione quotidiana ed alla conservazione delle proprie risorse patrimoniali (riscuotere stipendi e pensioni, pagare utenze e affitti, acquisti per abbigliamento, vacanze, alimentazione, salute ecc.).

Per atti di straordinaria amministrazione si intende invece quelli che alterano o modificano la situazione patrimoniale di un soggetto (es: iscrizioni di ipoteche, accettazione di eredità, impiego di capitali, alienazioni, stipulazione di contratti, transazioni, proposizione di cause ecc.).

Gli atti di straordinaria amministrazione e tutte le attività descritte negli artt. 374 e 375 c.c. sono subordinati ad una specifica autorizzazione da parte del Giudice.

BENEFICIARIO

La persona che per effetto di una patologia ha perso, in tutto o in parte, la capacità di amministrare se stessa e i propri interessi ed in favore della quale viene nominato un Amministratore di Sostegno.

CANCELLERIA

Quegli uffici amministrativi presenti nelle varie sezioni dei Tribunali che sono preposti al ricevimento del pubblico, al deposito degli atti, dei documenti e dei rendiconti. La cancelleria dell'ufficio dei Giudici Tutelari cura anche i registri delle tutele, delle curatele e delle amministrazioni di sostegno.

CAPACITÀ GIURIDICA E CAPACITÀ DI AGIRE

La capacità giuridica è la titolarità astratta di diritti che ogni persona acquisisce alla nascita. La capacità di agire è il potere concreto di esercitare i propri diritti e si acquisisce con la maggiore età. Il presupposto per l'esercizio della capacità di agire è la capacità oggettiva di intendere e di volere, vale a dire l'efficienza delle funzioni mentali nel comprendere, valutare, scegliere ed agire.

La capacità di agire può essere ridotta in tutto o in parte attraverso i provvedimenti di inabilitazione, amministrazione di sostegno ed interdizione.

CONFLITTO DI INTERESSI

Il conflitto di interessi si verifica quando il destinatario di un provvedimento di protezione giuridica (o un minore) e il suo Amministratore di Sostegno/Tutore/ Curatore hanno interessi comuni e vi è il rischio oggettivo che gli atti e i contratti posti in essere dalla figura preposta alla tutela, perseguano l'interesse proprio anziché quello del tutelato.

Si ritiene che possa esserci conflitto d'interesse anche tra un ente che gestisce sia i servizi socio assistenziali, che la tutela della persona che li utilizza, dando così luogo alla contraddittoria situazione di un "controllore che controlla se stesso".

CONSENSO INFORMATO

Il consenso informato è l'espressione della propria adesione cosciente, libera e volontaria alla specifica proposta di trattamento medico-clinico a seguito di informazione chiara e completa.

CONVIVENTE

Convivente è la persona che vive stabilmente con un'altra ed è legata a questa da vincoli affettivi. La legge non esplicita se la convivenza deve intendersi more uxorio. Sono sicuramente escluse le badanti perché legate da vincoli contrattuali. Il convivente del soggetto debole può presentare il ricorso per l'amministrazione di sostegno e può essere nominato lui stesso Amministratore di Sostegno.

CURATELA

La curatela è l'istituto di protezione del minore emancipato e del soggetto maggiorenne parzialmente capace di intendere e di volere, non totalmente infermo di mente. La curatela nella maggiore età si apre in forza di una sentenza di inabilitazione.

CURATORE

È una delle tre figure tutelari previste dalla legge e viene nominato dal Giudice Tutelare a seguito della sentenza di inabilitazione.

I poteri attribuiti al Curatore con la nomina sono stabiliti dalla legge. Il Curatore è tenuto a ricorrere al tribunale per le autorizzazioni relative alla straordinaria amministrazione.

DECRETO

Il decreto è un atto giuridico, il provvedimento è emesso dal Giudice Tutelare per conferire poteri all'Amministratore di Sostegno.

Il decreto di nomina di un Amministratore di Sostegno può essere modificato o revocato qualora si modifichino le condizioni che hanno reso necessaria la sua adozione. In caso di minore non emancipato il decreto può essere emesso nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo al raggiungimento della maggiore età.

FRAGILITÀ

Si intende per fragile o debole la condizione di chi per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

INABILITAZIONE

Istituto di protezione giuridica di persona maggiorenne che per infermità mentale non gravissima, per prodigalità o abuso di alcool o stupefacenti non è in grado di badare autonomamente ai propri interessi o espone se stesso o la propria famiglia a pregiudizio economico (art. 415 c.c.).

È un istituto che assicura una protezione di carattere patrimoniale.

In seguito alla sentenza di inabilitazione, la persona inabilitata deve essere assistita dal curatore in tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

INTERDIZIONE

È l'istituto di protezione giuridica applicabile a persona adulta incapace di intendere e volere per cui si sia dimostrata l'impossibilità a proteggerlo adeguata-

mente con una delle altre forme di protezione previste dal codice civile (amministrazione di sostegno ed inabilitazione).

La sentenza di interdizione è adottata dal tribunale ordinario ed il soggetto interdetto è sostituito e rappresentato dal Tutore in tutti gli atti necessari alla cura della persona e del patrimonio.

RENDICONTO

È il documento redatto dall'Amministratore di Sostegno, dal Tutore o dal Curatore che viene depositato presso l'ufficio del Giudice Tutelare ed è relativo all'attività svolta a favore del beneficiario con riferimento al mandato ricevuto.

Con il rendiconto devono essere riferite e documentate le entrate e le principali spese (un sorta di piccolo bilancio) e devono essere riferite le decisioni assunte rispetto ai servizi sociosanitari ed alle iniziative più importanti che hanno caratterizzato la vita del soggetto debole nel periodo a cui ci si riferisce.

In termini più ampi, il rendiconto espone notizie sulle condizioni di vita e di benessere del beneficiario e fornisce elementi affinché il Giudice possa valutare la situazione personale e patrimoniale del soggetto debole in rapporto al suo progetto di vita. Va corredato della documentazione medica e bancaria illustrata nella relazione al Giudice.

RICORSO

Atto giudiziario con il quale le singole parti rivolgono una domanda ad un Giudice il quale ha l'obbligo giuridico di esprimersi.

I casi in cui è possibile presentare un ricorso sono fissati dalla legge così come lo sono gli elementi indispensabili (dati anagrafici delle parti coinvolte, oggetto e ragioni della richiesta, ambiti su cui è chiamato a pronunciarsi il Giudice ecc.).

TUTORE

Persona nominata dal Giudice Tutelare a seguito di una sentenza di interdizione emessa da un Tribunale. Per legge rappresenta l'interdetto in tutti gli atti civili, gestendone il patrimonio.



TRIBUNALE DI _____

UFFICIO GIUDICE TUTELARE

RICORSO

PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

(ex artt. 404 ss. c.c.)

Il sottoscritto _____ (C.F.: _____), nato a _____ il ___/___/___, residente in _____ Via _____ n. ___, ivi domiciliato ai fini del presente ricorso in qualità di _____ (indicare il grado di parentela, ex. figlio, sorella, marito, ect..)

del Sig. nato a _____ () il ___/___/___,

- residente in _____, Via _____ n. _____
- domiciliato _____, Via _____ n. _____
- ospitato presso _____, Via _____ n. _____

premessso

- che il Sig. si trova nella impossibilità

- totale
- parziale
- temporanea
- definitiva

di provvedere ai propri interessi a causa di

_____ (indicare le condizioni di salute che giustificano la richiesta di amministrazione di sostegno, allegando la documentazione sanitaria), come risulta da relazione clinica che si allega (doc. 1)*;

dichiara

Ai sensi dell'art. 407 c.c., il ricorrente indica qui di seguito il nominativo dei parenti stretti del Sig.:

a) **Coniuge:** _____, nato a _____ () il ___/___/___, residente in _____ (), Via _____ n. _____,

b) **Figlio/a:** _____, nato a _____ () il ___/___/___, residente in _____ (), Via _____ n. _____, Tel. _____;

c) **Sorella:** _____, nata a _____ il ___/___/___, residente in _____, Via _____ n. _____, Tel. _____;

d) **Fratello:** _____, nata a _____ il ___/___/___, residente in _____, Via _____ n. _____, Tel. _____.

Indicare eventuali altri parenti stretti.

Il Sig. dispone di:

1. € _____ mensili a titolo di _____ (indicare eventuale retribuzione e/o pensioni/assegni).
2. Eventuali immobili (case, terreni);
3. eventuale conto corrente bancario n. _____ tratto su _____ di € _____;
4. altri beni di proprietà (es. autoveicolo, ..), come da documentazione patrimoniale che si allega (doc.3);

Il Sig. ha la necessità di sostenere periodicamente le seguenti spese:

1. € _____ mensili per _____;
2. € _____ mensili per _____;
3. € _____ mensili per _____;

chiede

che l'on.le Tribunale adito, *contrariis reiectis*, voglia accogliere le seguenti

conclusioni

IN VIA PRELIMINARE: decretare l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore di nato a _____ () il ___/___/___, residente in _____, Via _____ n. _____

NEL MERITO: nominare il Sig. _____ C.F. _____ nato a _____ il _____, residente in _____, Via _____, quale amministratore di sostegno di a tempo indeterminato (o per il periodo di anni) per il compimento, a titolo di rappresentanza del beneficiario, dei seguenti atti e/o operazioni, che il beneficiario stesso non è in grado di compiere autonomamente:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
4. _____;

Se del caso (in considerazione dell'autonomia residua del beneficiario) indicare una somma che il nominando Amministratore di Sostegno si impegna a mettere a disposizione del beneficiario di cui lo stesso potrà autonomamente usufruire:

_____ € mensili.

IN VIA CAUTELARE: accertato che vi sono le condizioni per la nomina di Amministratore di Sostegno, si chiede che il Giudice nomini, nelle more del procedimento giudiziale, in via provvisoria e cautelare quale Amministratore di Sostegno provvisorio del beneficiario il Sig. _____, il quale rivestirà l'ufficio di Amministratore di Sostegno provvisorio sino alla definitiva nomina dell'amministratore stesso.

- Si producono in copia i seguenti documenti:
1. certificazione medica / relazione Assistente Sociale / altra relazione sanitaria (doc. 1);
 2. copia estratto integrale atto nascita (doc. 2);
 3. copia della carta d'identità e del codice fiscale del Sig. (doc. 3);
 4. copia documentazione patrimoniale del beneficiario (doc. 4);
 5. documentazione attestante le spese periodiche da sostenere (es. canoni di locazione, rette di degenza, spese sanitarie ricorrenti, ...) (doc. 5).

Con osservanza.

Luogo e data

Il ricorrente

(_____)

***Attenzione:** nel ricorso devono essere indicate le condizioni di salute fisica e/o psichica che giustificano la richiesta di amministrazione di sostegno. Tali condizioni di salute devono risultare da documentazione sanitaria (certificazioni mediche) ovvero dalla relazione dell'Assistente sociale o dello Psicologo, se ritenuta necessaria, ed essere formulate in modo da consentire al Giudice di stabilire, nell'interesse del beneficiario, gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, sostituendosi a quest'ultimo, gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno e quelli che può compiere autonomamente.

RENDICONTO ANNUALE
del Sig.
Anno

SITUAZIONE PATRIMONIALE INIZIALE		
TIPOLOGIA		VALORE
Saldo Conto Corrente		€
Titoli		€
Patrimoni immobiliari	descrizione	
Eventuali altri beni	descrizione	

ENTRATE – USCITE DELL'ANNO			
ENTRATE	TOT. €	USCITE	TOT. €
Pensione Inps		Rette ricovero istituto	
Assegno prefettizio		Locazione abitazioni	
Indennità accompagnamento		Spese gas, luce, telefono, acqua	
Interessi su c.c. bancario/postale		Piccole spese personali	
Rendite titoli		Soggiorno estivo	
Rendite immobiliari		Ici, esatri	
Rimborso titoli		Spese sanitarie, farmacia	
Saldo c/c al 31/12/xx		Assistenza notturna, diurna	
...		...	
...		...	
...		...	
Totale riepilogativo entrate		Totale riepilogativo uscite	

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINALE		
TIPOLOGIA		VALORE
Saldo Conto Corrente		€
Titoli		€
Patrimoni immobiliari	descrizione	
Eventuali altri beni	descrizione	

Allegati:

N.B. Allegare:

Copie dei documenti giustificativi relativi alle principali spese

Estratto del saldo del c/c al 31 dicembre

Estratto del saldo conto titoli

copie certificato/i pensione e indennità



AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

l'attenzione alla persona

Il progetto regionale “Amministratore di sostegno - l'attenzione alla persona” intende sostenere e consolidare l'istituto dell'Amministrazione di Sostegno nella Lombardia.

E' promosso da:

Fondazione Cariplo, Coordinamento CSV - centri servizio al volontariato e Co.Ge - Comitato gestione fondi volontariato in Lombardia.

E' realizzato in partnership con:

Ledha

Oltre noi...la vita

Ha aderito:

Regione Lombardia

www.progettoads.net

Al “Progetto Amministratore di sostegno del Lodigiano” relativo al territorio Asl della provincia di Lodi, partecipano 11 Associazioni di volontariato rappresentative di tutte le aree del disagio.

Partner Istituzionali:



PROVINCIA
DI LODI



DI LODI



Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona



Grafica e stampa



Lodi, via Selvagreca (z.a.)
tel. 0371.421.430 • E-mail: info@sollicitudo.it
www.sollicitudo.it

